

la mar. merc. merc. non disponesse opportunamente, all'articolo 199, che « il Corpo dei piloti sarà responsabile, sino a concorrenza della cauzione, dei danni cagionati per l'imperizia o negligenza del pilota, salvo i maggiori diritti contro quest'ultimo ». Vedemmo già che l'ammontare della cauzione, che ogni Corpo è tenuto a prestare (art. 198 cod. m. m.), deve essere determinato dai regolamenti speciali (art. 16 regol. pil.) (1859); aggiungiamo che, nell'attuale pratica, questa somma è assolutamente irrilevante nei confronti dell'enorme entità dei danni eventualmente risarcibili (1860). Se per *cauzione* si vuole intendere ogni sicurtà che garantisca l'efficacia di un diritto ed intenda ad assicurare a chi lo esercita tutto l'effetto e vantaggio ch'esso deve produrre (1861), essa non può, nel nostro caso, ritenersi tale, ove specialmente la si confronti con altre disposizioni, quali quelle: sull'ipoteca legale sui beni del tutore (art. 292 cod. civ.) o sulla somma al cui versamento è tenuto chi vuol vendere all'incanto i beni ipotecati (art. 2045 cod. civ.): disposizioni, che non mancano di dare alla cauzione la valida sufficienza della garanzia. È perciò che, la cauzione prestata da ogni Corpo, lungi dall'esser considerata come una cautela dei diritti dei terzi lesi dal fatto di un pilota, vuole, invece, essere intesa come una pena pecuniaria, introdotta al doppio fine di rendere l'attività di ogni pilota estremamente vigile e proficua, e di consigliare efficacemente i piloti affettivi ad impiegare oculatezza e rigore nell'accogliere fra di essi, con voto segreto, i colleghi aspiranti.

L'art. 199 è, indubbiamente, un'applicazione particolare del principio contenuto nell'art. 1644 del cod. civ., per il quale « l'imprenditore è responsabile dell'opera delle persone che ha impiegato ». Sul concetto del Corpo come impresa autonoma e su quello dei piloti come suoi dipendenti, ci siamo già largamente diffusi (1862). Se, pertanto, ogni pilota agisce in nome e per conto della Corporazione cui appartiene, e questa

(1859) V. retro, § 119.

(1860) La cauzione del Corpo dei piloti di Genova non supera le lit. 20.000.

(1861) CHIRONI, *Istituzioni di dir. civ.*, vol. I, Torino, 1912, p. 217.

(1862) V. retro, § 260, 269 seg.